

## **Provvedimento del Presidente n. 44 in data 22 dicembre 2023**

### **Modifica del Regolamento aziendale per la gestione delle segnalazioni e la tutela del Whistleblower**

#### **il Presidente**

#### **Premesso che:**

ALER Bergamo Lecco Sondrio, con Provvedimento del Presidente n. 17 del 20 aprile 2016 ha approvato il "Regolamento per la disciplina delle misure per la tutela dei dipendenti dell'azienda che segnalano illeciti (whistleblowers)" conformandosi così alla normativa all'epoca vigente;

**Rilevato che** l'istituto del Whistleblowing ha subito negli ultimi anni diversi interventi normativi quali:

- Il D.Lgs. 24/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.G. n. 63 del 15 marzo 2023, che recepisce nell'ordinamento giuridico italiano la normativa comunitaria a tutela dei soggetti che segnalano attività illecite o frodi di cui sono venuti a conoscenza lavorando per organizzazioni pubbliche o private;
- La Direttiva UE 2019/1937 del 23 Ottobre 2019 che stabilisce nuove regole per proteggere gli informatori che rivelano le violazioni del diritto comunitario e impone a tutte le aziende con più di 50 dipendenti o un fatturato annuale superiore a 10 milioni di euro l'istituzione di canali interni sicuri per la segnalazione degli illeciti;
- In attuazione del D.Lgs. 24/2023, ANAC ha sostituito le Linee guida emanate con la Delibera n. 469/2021 con le Linee guida approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023. Nel documento l'Autorità definisce gli ambiti di applicazione della normativa e i canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni, ribadendo la necessità di gestirle con sistemi informatizzati e crittografici;
- Il regolamento, emanato il 12 luglio 2023 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, disciplina la gestione delle segnalazioni esterne effettuate dai whistleblower e l'esercizio del potere sanzionatorio ANAC;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione 2022, emanato da ANAC tramite la Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, cita esplicitamente il whistleblowing tra le attività diverse dalla trasparenza che il RPCT deve includere nel monitoraggio.
- la Legge 179/2017 sul Whistleblowing approvata il 15/11/2017 a tutela del dipendente pubblico e privato, che prevede che sia predisposto "almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante". Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 24/2023 che attua la Direttiva

europea, è stato abrogato l'art. 3 della normativa.

**Considerato che** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2023-2025, adottato da ALER Bergamo Lecco Sondrio con Provvedimento del Presidente N. 12 del 31 marzo 2023 e proposto dal RPCT prevede l'adeguamento del Regolamento per la gestione delle segnalazioni e la tutela del Whistleblower entro il 2023;

**Vista** la necessità di adeguare il regolamento vigente per la gestione delle segnalazioni di illeciti ricadenti sotto la disciplina del whistleblowing approvato con Provvedimento del Presidente n. 17 del 20 aprile 2016, in conseguenza del mutato contesto normativo;

**Esaminata** la proposta di Regolamento aziendale per la gestione delle segnalazioni e la tutela del Whistleblower formulata dal RPCT aziendale;

**Visto** l'art. 5 dello Statuto aziendale, che disciplina le competenze in capo al Presidente;

**delibera**

1. di approvare il Regolamento per la gestione delle segnalazioni e la tutela del Whistleblower , allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, che andrà ad annullare ed a sostituire integralmente il precedente Regolamento adottato con Provvedimento del Presidente n. 17 del 20 aprile 2016;
2. di demandare al RPCT la pubblicazione sul sito web aziendale del Regolamento approvato, nonché la sua massima diffusione;

**il Presidente**

**Ing. Corrado Zambelli**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

## ***REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER***

*Approvato con Provvedimento del Presidente n. 44 in data 22 dicembre 2023*

## *Sommario*

<b>OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO</b> .....	2
<b>1. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE SEGNALAZIONI</b> .....	2
2. OGGETTO E REQUISITI DELLE SEGNALAZIONI.....	2
3. DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI.....	3
4. MODALITA' DI SEGNALAZIONE.....	3
5. VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE, ACCERTAMENTO E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI.....	4
6. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	5
7. DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE.....	6

## OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità operative con cui ALER Bergamo Lecco Sondrio gestisce l'**istituto del Whistleblowing** di cui all'art.54 bis D.Lgs. 165/2001, così come novato dalla L. 179/2017 e dal D.Lgs. 24/2023 di Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, in conformità alle linee guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

Ha come scopo quello di disciplinare la procedura di gestione delle segnalazioni di illeciti nell'ambito di ALER Bergamo Lecco Sondrio e di rendere note le modalità con cui l'ente garantisce le tutele del segnalante (Whistleblower).

Questo documento è soggetto a revisione periodica da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di ALER Bergamo Lecco Sondrio, che proporrà eventuali modifiche o integrazioni per la loro approvazione ed adozione.

### 1. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE SEGNALAZIONI

Così come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 24/2023, tutti i dipendenti di ALER Bergamo Lecco Sondrio, in quanto Ente pubblico economico, rientrano tra i soggetti che possono segnalare illeciti, indipendentemente dal proprio contratto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato. La normativa si applica anche ai collaboratori ed ai consulenti di ALER Bergamo Lecco Sondrio, nonché ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni e di servizi e che realizzano opere in favore di ALER (nel caso che le segnalazioni da essi effettuate riguardino illeciti o irregolarità relativi ad ALER Bergamo Lecco Sondrio).

A tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo se la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avviene in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico. La tutela si applica inoltre anche a quei soggetti che, seppur non assumano il ruolo di segnalanti, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di whistleblowing e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante.

### 2. OGGETTO E REQUISITI DELLE SEGNALAZIONI

Affinché il segnalante possa avvalersi delle tutele previste dall'istituto del whistleblowing devono ricorrere le seguenti condizioni:

- la segnalazione dovrà avere ad oggetto "condotte illecite", ovvero:
  - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/01 o violazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione presenti (violazioni di disposizioni normative nazionali);
  - infrazioni al Diritto dell'Unione Europea;
- il segnalante dovrà essere venuto a conoscenza di tali "condotte illecite" "in ragione del proprio rapporto di lavoro";
- la segnalazione dovrà essere effettuata nell'interesse pubblico e/o volta a preservare l'integrità dell'Ente (cfr. art. 2 D.Lgs. n. 24/2023);
- nella segnalazione dovranno essere indicate le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la cui descrizione dovrà essere rappresentata in

maniera chiara. Sarà utile anche allegare eventuali documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;

- ai fini della segnalazione, non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ne sia ragionevolmente convinto;
- possono formare oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti;
- la segnalazione non potrà essere anonima, il soggetto segnalante dovrà essere identificabile affinché si possa applicare la tutela;
- all'interno della segnalazione dovranno essere indicate le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- la segnalazione dovrà essere inoltrata al RPCT con le modalità indicate nel presente atto.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

### **3. DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI**

Il destinatario delle segnalazioni è il **Responsabile della Prevenzione della Corruzione** di ALER Bergamo Lecco Sondrio.

Qualora la condotta illecita sia riferibile al RPCT stesso o qualora il segnalante ritenga vi sia un conflitto di interessi o abbia fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna determinerebbe un rischio di ritorsione, la segnalazione deve essere rivolta direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o all'Autorità giudiziaria competente.

### **4. MODALITA' DI SEGNALAZIONE**

Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, ALER Bergamo Lecco Sondrio si avvale della procedura informatica di gestione delle segnalazioni di tipo confidenziale denominata "WhistleblowingPA". La piattaforma adotta modalità di trattamento dei dati personali conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali UE 2016/679 (di seguito GDPR). Il nome del segnalante è conosciuto esclusivamente dal Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) nominato dall'Azienda che ha il compito di ricevere analizzare e verificare le segnalazioni.

La piattaforma consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni in forma riservata, nonché la possibilità per il RPCT che riceve tali segnalazioni, di comunicare con il Segnalante anche senza conoscerne l'identità. La piattaforma consente al segnalante di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria. A tal riguardo, il segnalante è tenuto – con il codice numerico rilasciato dalla Piattaforma – ad accedervi per visualizzarne lo stato di avanzamento.

## 5. VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE, ACCERTAMENTO E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ricevuta la segnalazione, **verifica la sussistenza dei presupposti e requisiti riferiti sia al segnalante che al contenuto della segnalazione** indicati ai punti 1 e 2 del presente Regolamento, necessari per accordare al segnalante le tutele previste, dando immediato ed esclusivo rilievo agli elementi oggettivi che emergono dal contesto della segnalazione. Ove quanto indicato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT può chiedere al segnalante di integrare la segnalazione con ulteriori chiarimenti, documenti e informazioni.

Conclusa la fase di esame preliminare della segnalazione segue **l'attività istruttoria** che si sostanzia in attività di verifica e di analisi ed è finalizzata a verificare l'effettiva sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, non avendo alcuna finalità di accertamento sull'effettivo accadimento dei fatti segnalati. Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione. Al fine di istruire la segnalazione il RPCT ha accesso a qualunque documento, sistema informativo o fonte informativa presso l'Ente. Se indispensabile, richiede chiarimenti al Segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, garantendo che le comunicazioni effettuate non consentano di risalire all'identità del Segnalante o all'identità del soggetto o dei soggetti coinvolti nella segnalazione. Per lo svolgimento dell'istruttoria il RPCT potrebbe avvalersi di collaboratori dallo stesso puntualmente designati, individuati nell'ambito della funzione Compliance, ai quali non è consentito l'accesso all'identità del segnalante, e comunque tenuti agli stessi vincoli di riservatezza nei confronti delle persone coinvolte nella segnalazione cui è sottoposto il RPCT. Il RPCT conclude l'istruttoria entro 45 giorni dal ricevimento della segnalazione.

A conclusione dell'istruttoria **il RPCT valuta la fondatezza della segnalazione**. Qualora ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione. Qualora invece la segnalazione risulti fondata il RPCT redige una relazione sulle attività svolte e sulle relative risultanze istruttorie, disponibile agli atti per il prosieguo della gestione procedimentale a cura dei competenti soggetti interni e/o esterni. Il RPCT comunica l'esito del procedimento al segnalante e riferisce delle attività svolte al vertice amministrativo nel rispetto dei vincoli di riservatezza indicati al successivo punto 6.

E' altresì tenuto a rendere conto del numero di segnalazioni pervenute e del loro stato di avanzamento nella relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 190/2012. Il Responsabile potrà infine valorizzare l'istituto come misura di prevenzione, funzionale a presidiare con maggiore consapevolezza le aree a rischio dell'amministrazione e a conferire maggiore incisività e esaustività al relativo Piano annualmente approvato.

Qualora, a seguito delle segnalazioni, emergano elementi oggettivi idonei a rivelare eventuali criticità sull'efficacia del P.T.P.C., il RPCT ne propone la modifica per assicurarne la massima efficacia, anche attraverso l'adozione di misure preventive ulteriori rispetto a quelle inizialmente

previste. Qualora su segnalazione di coloro che possono effettuare segnalazioni emergano criticità, lacune o dubbi interpretativi il RPCT propone le modifiche al testo del presente regolamento.

## **6. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Come esplicitato dal legislatore, la ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, accertata con sentenza anche non definitiva, e nelle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione previa notifica al segnalante. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso. Tale tutela vale anche nei confronti degli organi di vertice dell'Ente.

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo in relazione al suo nominativo ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione eventualmente ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento possa, anche solo in via indiretta, consentire l'identificazione del whistleblower.

Il sistema di protezione che la Legge 24/2023 riconosce al whistleblower (c.d. segnalante) si compone di tre tipi di tutela:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, dell'eventuale facilitatore, delle persone coinvolte nella segnalazione e della segnalazione;
- la tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'ente a causa della segnalazione effettuata;
- l'esclusione limitata dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.).

In caso di attivazione di procedimento disciplinare a seguito dei fatti oggetto della segnalazione, l'identità del segnalante potrà essere rivelata qualora la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata – in tutto o in parte – sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.

I dipendenti che denunciano all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, ad ANAC condotte illecite conosciute in occasione del rapporto di lavoro non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. La violazione della tutela della riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la rivelazione della sua identità, come sopra evidenziati, è fonte di responsabilità disciplinare, per inosservanza delle disposizioni di servizio.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta all'accesso agli atti di cui all'art. 22 e seguenti della Legge 241/1990.

La segnalazione e la relativa documentazione sono inoltre escluse dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013.

Nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti terzi e quindi l'identità del segnalante sia stata svelata, segnalazione e relativi documenti possono sottostare alle richieste di accesso agli atti.

In capo al RPCT e a ciascun componente del gruppo di lavoro dedicato grava l'obbligo di assoluta riservatezza sull'identità del segnalante.

La rivelazione dell'identità del segnalante fuori dai casi previsti dal presente atto costituisce grave illecito disciplinare.

L'istituto del whistleblowing, così come disciplinato in ALER Bergamo Lecco Sondrio tramite il presente Regolamento, consente di adempiere correttamente agli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) e alle conseguenti Linee guida ANAC espresse nella Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

Il Presidente pro tempore di ALER Bergamo Lecco Sondrio costituisce, ai fini dell'istituto del whistleblowing, il titolare del trattamento dei dati.

Il RPCT e gli eventuali componenti del gruppo di lavoro operano in qualità di soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali.

## **7. DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE**

ALER Bergamo Lecco Sondrio intraprende iniziative di sensibilizzazione sull'istituto del whistleblowing mediante i seguenti strumenti:

- Diffusione da parte del RPCT, pubblicazione
- Percorsi formativi dedicati